

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5441 del 22/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - CANTINA VINICOLA - SITA IN BRISIGHELLA (RA) - VIA STRADA, 2 - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON PROVVEDIMENTO NR. 2311 DELL'11/05/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5654 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA – CANTINA VINICOLA - SITA IN BRISIGHELLA (RA) – VIA STRADA, 2 - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON PROVVEDIMENTO NR. 2311 DELL'11/05/2018.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- *la Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- *in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015* per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al *DPR n. 59/2013* sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla *LR n. 13/2015*, per cui alla *Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)* territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016*, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della *LR n. 13/2015* che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata da Arpae SAC Ravenna con provvedimento n. 2311 del 11/05/2018, con cui si autorizza la Agrintesa Società Agricola Cooperativa (P.IVA 00084360395) - avente sede legale a Faenza (RA) via G. Galilei, 15 e dell'impianto a Brisighella (RA) via Strada, 2, a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali e di prima pioggia;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/08/2018 (pervenuta al protocollo Arpae in data 16/08/2018, pratica Arpae nr. 25103), dalla Agrintesa Società Agricola Cooperativa (P.IVA 00084360395), avente sede legale a Faenza (RA) via G. Galilei, 15 e dell'impianto a Brisighella (RA) via Strada, 2, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae SAC Ravenna su indicata, ai sensi del DPR nr. 59/2013;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Brisighella) emerge che:

- l'istanza è volta ad ottenere modifica sostanziale dell'AUA, con cui la società è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura acque reflue di prima pioggia ed acque reflue industriali. L'AUA risulta adottata da Arpa SAC Ravenna con provvedimento n. 2311, dell'11/05/2018. La modifica sostanziale è finalizzata a modificare le prescrizioni dell'Allegato A) dell'AUA, in particolare dei punti 3 e 15, in quanto il campionamento ivi previsto non risulta eseguibile dato atto che le acque di prima pioggia vengono convogliate al trattamento delle acque industriali, con le quali si miscelano. Si rende necessario, inoltre, modificare la prescrizione 6), al fine di specificare che la doppia vasca di accumulo può essere utilizzata in caso di emergenza anche da Agrintesa;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/08/2018, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- ai fini della modifica sostanziale dell'AUA su indicata si acquisisce (PG 12996 del 04/10/2018) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Brisighella, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui trattasi e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpa SAC Ravenna con provvedimento n. 2311 dell'11/05/2018, in favore di Agrintesa Società Agricola Cooperativa (P.IVA 00084360395), avente sede legale a Faenza (RA) via G. Galilei, 15 e dell'impianto a Brisighella (RA) via Strada, 2, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed agli altri sog-

getti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. nr. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di Agrintesa Società Agricola Cooperativa (P.IVA 00084360395), avente sede legale a Faenza (RA) via G. Galilei, 15 e dell'impianto a Brisighella (RA) via Strada, 2, a seguito di modifica sostanziale, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore di Agrintesa Società Agricola Cooperativa (P.IVA 00084360395), con provvedimento Arpae SAC Ravenna n. 2311, dell'11/05/2018;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia ed industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Brisighella quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
- 4) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) per l'esercizio dell'attività, il titolare dello scarico deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - 4.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 4.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si

verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA, è fissata pari a 15 anni, a far data dal giorno del suo rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
 - l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

ALLEGATO A)

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di cantina vinicola, origina acque reflue classificate acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura.

La potenzialità dell'insediamento è pari a 10.000 mc/a, 50 mc/g, 4 l/s.

In particolare le acque reflue industriali originano dalle lavorazioni effettuate, dal lavaggio dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, mentre le acque reflue di prima pioggia provengono dai piazzali, con superficie totale di circa mq. 2000, in cui vengono svolte attività sporcanti (solo per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre di ogni anno).

Le acque meteoriche raccolte da tutti i piazzali dello stabilimento (durante il periodo dal 1 dicembre al 31 luglio di ogni anno) e quelle provenienti dalle coperture dei tetti (durante tutto l'anno) non sono soggette ai dettami delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 e n. 1860 del 18/12/2006. Tali acque confluiscono direttamente nel fiume Lamone e non necessitano di autorizzazione per essere scaricate. Invece, nel periodo dal 1 agosto al 30 novembre di ogni anno, le acque di prima pioggia della parte dei piazzali dello stabilimento interessati al transito dei mezzi per il conferimento delle uve, sono soggette ai dettami delle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 286 del 14/02/2005 e n° 1860 del 18/12/2006.

Inoltre, i reflui industriali e le acque di prima pioggia di parte dei piazzali, nel periodo sopraccitato, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, prima di essere scaricati in fognatura pubblica devono essere preventivamente trattati con idonei sistemi di trattamento, come sotto indicato:

- sistemi di trattamento previsti prima dello scarico dei reflui industriali: pozzetto decantatore di circa 8 mc, sollevamento, grigliatura, vasche di pretrattamento e miscelazione con correzione del PH;
- sistemi di trattamento previsti prima dello scarico delle acque di prima pioggia: vasca di raccolta e sedimentazione di mc 22 e successivo invio allo stesso pozzetto decantatore utilizzato per le acque industriali e poi alle vasche di pretrattamento e miscelazione.

Il recettore dello scarico è la fognatura comunale nera collegata all'impianto di depurazione di Brisighella, via Canaletta Ponte Nono.

La planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante del presente allegato.

PRSCRIZIONI:

1. E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quello derivante da: **cantina vinicola** composto da acque industriali e acque di prima pioggia.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06** ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - BOD 5 <= 5.000 mg/l**
 - COD <= 13.000 mg/l**
 - Azoto totale come N <= 30 mg/l**
 - SST <= 2.000 mg/l**
 - P tot <= 30 mg/l**

Solfiti ≤ 40 mg/ l

$4.5 < \text{pH} < 9,5$

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse fino al 31/12/2018 sulla base di un volume di scarico non superiore a: 10.000 mc/anno; 50 mc/g e 4 l/s.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) rimane in attesa di visionare i certificati analitici dei campionamenti che la società eseguirà sullo scarico nel prossimo periodo di vendemmia 2018 (1 agosto - 30 novembre) insieme ad una relazione specifica sull'andamento dell'attività, con particolare riferimento all'efficacia dei sistemi di pretrattamento installati.

I parametri minimi da ricercare sono: **Ph, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD, BOD, Solfiti, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico.**

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4. Limitatamente al periodo di lavorazione compreso tra il 1° agosto ed il 30 novembre di ogni anno si dovrà procedere ad intercettare, tramite il by-pass dedicato, le acque meteoriche della parte dei piazzali soggette a contaminazione, mediante la deviazione delle acque suddette verso la rete per il trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Nel periodo dal 1° agosto al 30 Novembre di ogni anno, ad evento meteorico esaurito, deve essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia nel pozzetto decantatore e poi ai sistemi di pretrattamento e miscelazione utilizzati per i reflui industriali, avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque mai mentre piove, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 286/05. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec..
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Deve essere effettuato, **con cadenza almeno semestrale**, un campione rappresentativo delle acque reflue scaricate le cui analisi attestino la conformità dello scarico alla Tabella del Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione del Comune di Brisighella, limitatamente ai parametri: **Ph, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD, BOD, Solfiti, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico.** Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza e presentati ogni tre anni, ed in sede di rinnovo dell'autorizzazione, al Comune di Brisighella, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpa Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC Ravenna.
8. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
9. Dovono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
- vasca di raccolta e di sollevamento, grigliatura, vasca di miscelazione e correzione pH pozzetto deviatore;
 - vasca prima pioggia sulla linea delle acque di piazzale;
 - doppia vasca di accumulo (50 mc più 50 mc) da attivare solo in caso di emergenza per disfunzione degli impianti gestiti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e della società.
 - misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - autocampionatore refrigerato e autosvuotante a 2 taniche;
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
10. I pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
11. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e

manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

12. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato.
13. La società deve essere dotata di registro di carico e scarico vidimato, ove devono essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
14. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi di trattamento dei reflui devono essere tempestivamente comunicati alla sezione provinciale dell'ARPAE di Ravenna Distretto di Faenza-Bassa Romagna.
15. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed asportati qualora necessario.
16. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
17. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
Inoltre, la società entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzatorio, deve redigere e fornire al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un'istruzione operativa atta a fronteggiare tempestivamente gli eventuali sversamenti accidentali o malfunzionamenti dell'impianto di trattamento e della rete fognaria, che potrebbero verificarsi.
18. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
19. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
20. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
21. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
22. La società è tenuta a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

23. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato deve presentare** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC Ravenna e Comune di Brisighella, **sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
24. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.